



LEGA PRO

COMUNICATO N. 6/CIT – 19 AGOSTO 2025

6/13

COPPA ITALIA SERIE C 2025–2026

GARE DEL 16 E 17 AGOSTO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 16 e 17 Agosto 2025

PRIMO TURNO ELIMINATORIO

GRUPPO 1

ALBINOLEFFE	PRO VERCELLI	0-3
GIANA ERMINIO	ATALANTA U23	1-4
JUVENTUS NEXT GEN	NOVARA	1-0
LECCO	OSPITALETTO FRANCIACORTA	0-1
LUMEZZANE	INTER U23	1-2
PERGOLETTESE	RENATE	2-4 d.t.r. (1-1)
PRO PATRIA	ALCIONE MILANO	2-5 d.t.r. (1-1)

GRUPPO 2

ARZIGNANO VALCHIAMPO	TRIESTINA	2-1
CARPI	TRENTO	3-0 d.t.r. (0-0)
PINETO	ASCOLI	4-5 d.t.r. (2-2)
RAVENNA	CITTADELLA	2-0
SAMBENEDETTESE	VIS PESARO	2-0
UNION BRESCIA	DOLOMITI BELLUNESI	2-1
VIRTUS VERONA	FORLI'	2-3

GRUPPO 3

AREZZO	BRA	2-1
BENEVENTO	GUIDONIA MONTECELIO	1-0
CAMPOBASSO	CASERTANA	3-0
GIUGLIANO	PIANESE	4-1
LATINA	GUBBIO	1-0
PERUGIA	PONTEDERA	5-4 d.t.r. (0-0)
TORRES	LIVORNO	2-1

GRUPPO 4

AZ PICERNO	TRAPANI	4-5 d.t.r. (1-1)
CASARANO	TEAM ALTAMURA	1-0



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



CROTONE	CATANIA	1-0
FOGGIA	SIRACUSA	2-1
MONOPOLI	COSENZA	1-0
POTENZA	CAVESE	1-0
SALERNITANA	SORRENTO	4-5 d.t.r. (1-1)

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 18 e 19 agosto 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 16 E 17 AGOSTO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesse che in occasione delle gare disputate nel corso del primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società AREZZO, BENEVENTO, CATANIA, FOGGIA, LECCO, MONOPOLI, TORRES e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 800,00

FOGGIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

SIRACUSA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

LECCO per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di tre minuti, per consentire la riparazione di una rete della porta nella quale era presente un buco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate

le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

MONOPOLI per avere, alcuni dei suoi sostenitori (50%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 45° minuto del primo tempo, e al 9° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto nella prima circostanza per cinque volte e nella seconda per quattro volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%) presenti nella Curva Nord Ospiti, intonato, al 22° minuto del primo tempo, e al 22° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in entrambe le occasioni, per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **18 SETTEMBRE 2025**

MELUSO MAURO (PERUGIA)

per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica urlando, per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all'Arbitro).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **28 AGOSTO 2025**

FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA)

per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a gioco fermo, usciva dall'area tecnica e si dirigeva verso la panchina avversaria avvicinandosi all'Allenatore avversario Sig. CONTE MIRKO con atteggiamento aggressivo e provocatorio così creando un clima di tensione.

Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TOMEI FRANCESCO

(ASCOLI)

A) per avere, all'8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto esce intenzionalmente dall'area tecnica pronunciando frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato;

B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, e fino al termine della gara, sostato nel recinto di gioco e per avere, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente nonché mediante l'uso di un telefono cellulare, in violazione dell'art. 21, comma 9, C.G.S.

In particolare, il Sig. TOMEI FRANCESCO comunicava con il Sig. ANTONIO GENTILE il quale, a sua volta, riportava le indicazioni tecniche all'Allenatore Sig. AGOSTINONE GIUSEPPE.

Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 21 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI DEO GUIDO (AZ PICERNO)

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a seguito di una decisione arbitrale, usciva dalla propria area tecnica, entrava sul terreno di gioco durante una *mass confrontation* e spingeva un calciatore avversario, senza provocargli conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SPATARO MIRKO (TRAPANI)

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a seguito di una decisione arbitrale, usciva dalla propria area tecnica, entrava sul terreno di gioco durante una *mass confrontation* e spingeva un calciatore avversario senza provocargli conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 500,00

AGOSTINONE GIUSEPPE (ASCOLI)

per avere ricevuto disposizioni tecniche dall'Allenatore TOMEI FRANCESCO nonostante questi fosse stato espulso, così concorrendo nella violazione dell'art. 21, comma 9, C.G.S.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

ROGNINI DIEGO (PIANESE)
GRECO LEANDRO (PRO PATRIA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MINI ITALO GIOVANNI (LUMEZZANE)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,

valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 500,00

GENTILE ANTONIO

(ASCOLI)

per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, forniva indicazioni tecniche all'Allenatore AGOSTINONE GIUSEPPE comunicategli dall'Allenatore espulso TOMEI FRANCESCO, così concorrendo nella violazione dell'art. 21, comma 9, C.G.S.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIGLI NICOLO

(AREZZO)

per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto si alzava dalla panchina uscendo dall'area tecnica e proferendo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva; r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARLOCCO SERGIO

(TRENTO)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

AMARADIO LUCA

(JUVENTUS NEXT GEN)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BARBA BENEDETTO

(ALBINOLEFFE)

PARLATI SAMUELE

(ALBINOLEFFE)

BERTOLOTTI FILIPPO

(ALCIONE MILANO)

PATTARELLO EMILIANO

(AREZZO)

D'UFFIZI SIMONE

(ASCOLI)

GUERINI ALESSIO

(ATALANTA U23)

PANADA SIMONE

(ATALANTA U23)

ABREU SANTOS JOSE LEONARDO

(AZ PICERNO)

ESPOSITO EMMANUELE

(AZ PICERNO)

BRAMBILLA ALESSIO

(BRA)

CERRETELLI FRANCESCO

(CAMPOBASSO)

PANELLI TOMMASO

(CARPI)

ZAGNONI DAVIDE

(CARPI)

DI TOMMASO LEONARDO	(CASERTANA)
PEZZELLA SALVATORE	(CASERTANA)
ALOI SALVATORE	(CATANIA)
CASASOLA TIAGO MATIAS	(CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
EVANGELISTI NICOLO	(CAVESE)
GUIDA ANGELO	(CAVESE)
SUPLJA ELVARIS	(CAVESE)
ANASTASIA EMANUELE	(CITTADELLA)
REDOLFI ALEX	(CITTADELLA)
ARIOLI ALESSANDRO	(COSENZA)
BARONE ANTONIO	(COSENZA)
CIMINO BALDOVINO	(COSENZA)
D'ORAZIO TOMMASO	(COSENZA)
KOUAN OULAI CHRISTIAN	(COSENZA)
CARGNELUTTI RICCARDO	(CROTONE)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS	(CROTONE)
MIGNANELLI DANIELE	(DOLOMITI BELLUNESI)
MILESI LUCA	(DOLOMITI BELLUNESI)
CASTORRI GIANMARCO	(FOGGIA)
PANICO CIRO	(FOGGIA)
PAZIENZA ORAZIO MARCO	(FOGGIA)
STAVER CORNELIUS	(FOGGIA)
MENARINI FRANCESCO	(FORLI')
FERRI LUCA	(GIANA ERMINIO)
RENDA FEDERICO	(GIANA ERMINIO)
FORCINITI LUIGI	(GIUGLIANO)
LA VARDERA SALVATORE DARIO	(GIUGLIANO)
PELUSO LUCIANO	(GIUGLIANO)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(GIUGLIANO)
SIGNORINI ANDREA	(GUBBIO)
MASTRANTONIO VALERIO	(GUIDONIA MONTECELIO)
AGBONIFO RICHI	(INTER U23)
FIORDILINO ANTONIO LUCA	(INTER U23)
FONTANAROSA ALESSANDRO	(INTER U23)
RE CECCONI GABRIELE	(INTER U23)
CALABRESE BERNARDO	(LATINA)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO	(LATINA)
PARODI GIULIO	(LATINA)
KRITTA MARWANE	(LECCO)
HAMLILI ZACCARIA	(LIVORNO)
MALVA ALESSANDRO	(LIVORNO)
MARCHESI FEDERICO	(LIVORNO)
DE MARINO DAVIDE	(LUMEZZANE)
ROLANDO EUGIO MATTIA	(LUMEZZANE)
SCANZI MATTEO	(LUMEZZANE)
BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN	(MONOPOLI)
GRECO JEAN FREDDI PAS	(MONOPOLI)
IMPUTATO ANTONIO	(MONOPOLI)
BASSO GIANMARCO	(NOVARA)
PERINI GIOVANNI	(NOVARA)
POSSENTI MARCELLO	(OSPITALETTO)
SINN LUKAS	(OSPITALETTO)
BENVENUTO MATTIA	(PERGOLETTESE)
LAMBRUGHI ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
DELL'ORCO CRISTIAN	(PERUGIA)

YABRE MOUSTAPHA	(PERUGIA)
MASETTI LORENZO	(PIANESE)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)
IACCARINO PASQUALE	(PINETO)
BUCANCIL NABIAN HERCULANO	(PONTEDERA)
MILAZZO SIMONE	(PONTEDERA)
VITALI PABLO	(PONTEDERA)
SIATOUNIS ANTONIOS	(POTENZA)
DI MUNNO ALESSANDRO	(PRO PATRIA)
MOTOLESE MATTIA	(PRO PATRIA)
REGGIORI PIETRO	(PRO PATRIA)
CORSINELLI FRANCESCO	(RAVENNA)
ROSSETTI MATTEO	(RAVENNA)
DEL CARRO ANDREA	(RENATE)
RIVIERA CORRADO	(RENATE)
ACHIK ISMAIL	(SALERINITANA)
SCAFETTA FRANCESCO PAOLO	(SAMBENEDETTESE)
ZINI ALESSIO	(SAMBENEDETTESE)
BONACCHI CHRISTIAN	(SIRACUSA)
CATENA ETIENNE MARIUS	(SIRACUSA)
FRANCO DOMENICO	(SORRENTO)
MOGENTALE TOBIA	(TEAM ALTAMURA)
ANTONELLI NICOLO	(TORRES)
MUSSO ANTONINO	(TORRES)
DI NOIA GIOVANNI	(TRAPANI)
GIRON MAXIME FRANCOIS	(TRAPANI)
AUCELLI CHRISTIAN	(TRENTO)
FOSSATI MARCO EZIO	(TRENTO)
KIYINE SOFIAN	(TRIESTINA)
MORETTI ANDREA	(TRIESTINA)
CAZZADORI DENIS	(UNION BRESCIA)
ZENNARO MATTIA	(UNION BRESCIA)
AMADIO MARCO	(VIRTUS VERONA)
BOVE DAVIDE	(VIS PESARO)
JALLOW SULAYMAN	(VIS PESARO)
VEZZONI FRANCO ORLANDO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 19 Agosto 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani